



PARTE SPECIALE "G"

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL
22 GIUGNO 2009

INDICE
PARTE SPECIALE "G"

	Pag.
G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	3
G.2 AREE A RISCHIO	7
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	8
G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	10
G.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	10
G.4.2 Contratti	11
G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-*octies*, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito il "Decreto Antiriciclaggio").

A tal riguardo, si sottolinea come i suddetti Reati di Riciclaggio siano configurabili anche qualora le attività che integrano le relative fattispecie si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose:

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto sia di particolare tenuità.

- *Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la

multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

* * * * *

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Di seguito l'elenco dei principali strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti previsti dal Decreto Antiriciclaggio:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a Euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 del Decreto Antiriciclaggio);
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi (art. 17 del Decreto Antiriciclaggio);
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" (art. 41 del Decreto Antiriciclaggio).

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - Poste Italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso Internet, di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Enel S.p.A. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio: in ogni caso, in virtù della possibilità che un Esponente Aziendale possa comunque astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio, appare chiaro come l'art. 25-*octies* del Decreto possa applicarsi anche ad Enel S.p.A.

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati di Riciclaggio si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner (sia italiani sia esteri);
2. investimenti con controparti;
3. operazioni finanziarie con controparti;
4. gestione dei flussi finanziari in entrata.

Infine, pur essendo un'area da considerare marginale in termini di rischio:

5. contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti d'opera e servizi;
- le procedure per la gestione delle attività finanziarie;
- le procedure per la gestione degli investimenti;
- le procedure in materia di approvvigionamenti;
- ogni altra normativa interna relativa alla individuazione e selezione delle controparti contrattuali;
- le regole ed i principi di *corporate governance* adottati dalla Società.

Ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i Consulenti, Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopra descritti Reati di Riciclaggio (*ex art. 25-octies* del Decreto).

Inoltre, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

1. non ricevere pagamenti da parte di terzi attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
2. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, frode o riciclaggio;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con terzi e provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione dei dati relativi a Fornitori/clienti/Partner commerciali anche stranieri (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
4. prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in "paradisi fiscali", così come individuati dall'Agenzie delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nonché ai pagamenti provenienti da persone fisiche o giuridiche che abbiano rispettivamente residenza o sede in Paesi a rischio indicati nelle c.d. "Liste Paesi" così come individuati dal GAFI (www.fatf-gafi.org) o collegate al terrorismo internazionale così come riportato nelle c.d. "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

G.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo G.2), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- a) verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante - da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare - l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Partner commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto;
- b) verificare che le controparti contrattuali, con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati dall'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o in Paesi a rischio di cui ai c.d. "Liste Paesi" individuate dal GAFI (www.fatf-gafi.org) e non siano collegate al terrorismo internazionale così come riportato nelle c.d. "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello; in caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni ottengano l'espressa autorizzazione da parte del Responsabile della Direzione competente; a seguito di tale autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'OdV;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- d) procedere all'identificazione e registrazione dei dati - da conservare per un periodo di dieci anni - delle persone fisiche e giuridiche (ad es., tramite visure, certificati antimafia, etc.) con cui la Società conclude rapporti contrattuali ovvero operazioni di natura finanziaria, a meno che non si tratti di rapporti conclusi nell'ambito di Gruppo;
- e) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata diversi da quelli concernenti i clienti al dettaglio: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle

operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- f) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi per importi complessivamente superiori a Euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, da conservare per un periodo di dieci anni, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti in Paesi a rischio indicati nelle c.d. "Liste Paesi" così come individuati dal GAFI (www.fatf-gafi.org) o qualificati come "paradisi fiscali" dall'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) per importi superiori, complessivamente, a Euro 12.500;
- h) vigilare sulla correttezza della gestione della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.), garantendo un'adeguata segregazione dei ruoli.

G.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.